

Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione

Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione - Delitto di cui all'art. 4, Commi 4 e 5, L. N. 1423/1956 22 Ottobre 2009 - Integra il delitto di cui all'art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall'ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare. Corte di Cassazione n. 38514 del 1° ottobre 2009

Possesso telefono cellulare - Misure di prevenzione – Delitto di cui all'art.. 4, COMMI 4 E 5, L. N. 1423/1956

Integra il delitto di cui all'art. 4, commi 4 e 5, l. n. 1423 del 1956 la condotta del condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi che, raggiunto dall'ordine dal Questore di non possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, porti con sé un telefono cellulare. Corte di cassazione **Sentenza n. 38514 del 1° settembre 2009 - depositata il 1° ottobre 2009**

{edocs}/sen/cas/09/38514_09.pdf,800,1000{/edocs}

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it
